



N. 39.

Legge che stabilisce norme di polizia.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella Seduta delli 4 Luglio 1945:

Art. 1.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la prigionia fino a tre mesi o con la multa fino a lire mille.

Art. 2.

Chiunque richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali è punito con la prigionia fino a un mese o con la multa fino a lire trecento. Tale pena è applicabile anche alla contravvenzione di cui all'art. 549 n. 30 Codice Penale.

Art. 3.

La forza pubblica può procedere all'arresto e alla detenzione delle persone sospette o di qualunque altra persona, qualora lo ritenga necessario per le indagini di polizia o per restituire o mantenere l'ordine pubblico.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 Luglio 1945 (1644 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Alvaro Casali - Vittorio Valentini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini